

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DA ALTRO COMUNE O DALL' ESTERO DI CITTADINI UE O EXTRA UE

DESCRIZIONE

La richiesta di iscrizione anagrafica viene effettuata mediante la presentazione di dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero o da altro comune.

Il cittadino che varia la propria dimora abituale nel territorio del Comune, deve entro 20 giorni regolarizzare la propria posizione, comunicando al Comune la variazione di indirizzo.

In caso di:

- Contratto di compravendita: allegare Dichiarazione del notaio o rogito notarile registrato all'Agenzia delle Entrate;
- Contratto di locazione registrato o in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate: allegare la copia del contratto di locazione;
- Contratto scritto di comodato d'uso gratuito non registrato o in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate: allegare alla dichiarazione la copia del contratto di comodato;
- Contratto verbale di comodato d'uso gratuito: indicare al punto 6) della dichiarazione la natura del contratto e allegare la dichiarazione di assenso da parte del proprietario dell'immobile.
- Trasferimento di un solo genitore con figli minori occorre compilare il modulo di dichiarazione di conoscenza per trasferimento della residenza da parte del genitore non convivente.

DOVE

presso l'Ufficio Anagrafe

COME

L'istanza di cambiamento di residenza può essere presentata agli uffici anagrafici, sottoscritta dal dichiarante e corredata dal documento di identità personale, con le modalità di cui ai seguenti allegati:

da consultare per i cittadini della Comunità Europea:

Allegato_B

da consultare per i cittadini Extraeuropei:

Allegato_A

COSTI

L'istanza non costa nulla

TEMPI

Il procedimento è concluso entro 45 giorni previo accertamento della dimora abituale: Esito positivo: concluso con silenzio assenso (iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente)

Esito negativo: comunicazione di rigetto ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/1990 (sospensione del procedimento, chiarimenti e provvedimento finale)

NORME DI RIFERIMENTO

D.P.R. N. 223/1989 e s.m.i.